



## Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

**77/2016**  
**Giugno/2/2016 (\*)**  
**Napoli 3 Giugno 2016**

***Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Nota n. 5 del 12 maggio 2016, in risposta ad interpello in materia di sicurezza sul lavoro, ha chiarito che gli infermieri associati rientrano nella definizione di lavoratore mentre, gli studi professionali, a cui gli infermieri sono associati, sono considerati datori di lavoro.***

La Federazione Nazionale dei Collegi degli Infermieri Professionali, Assistenti Sanitari e Vigilatrici d'Infanzia ha presentato istanza di interpello al fine di stabilire l'esatta applicabilità del **D.lgs. n. 81/2008 agli studi professionali infermieristici** ed in particolare chiedendo se gli infermieri associati rientrano nella **definizione di "lavoratore"** ed ancora se gli **studi professionali** a cui gli infermieri sono associati sono considerati **"datori di lavoro"**.

Il Ministero del Lavoro, attraverso l'apposita Commissione per gli Interpelli, con la **Nota n° 5 - prot. 9731 - del 12 maggio 2016**, ha ricordato che **l'art. 2, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 81/2008** definisce come **"lavoratore"** la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e

dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile.

Parimenti, i tecnici del Ministero hanno ricordato che, ai sensi della **lettera b)**, del medesimo **art. 2 del D.lgs. n. 81/2008**, si definisce **datore di lavoro** il soggetto **titolare del rapporto di lavoro** con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.

Tutto ciò premesso, **la Commissione**, con la Nota in commento **ha fornito le seguenti indicazioni:**

- **Gli infermieri associati devono essere considerati "lavoratori"**, come definiti all'art. 2, co 1 lett. a) del decreto in parola, qualora svolgano la propria **attività professionale "nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato"**, oppure prestino la propria attività per conto di una società, un'associazione o un ente in qualità di soci lavoratori fermo restando il rispetto della normativa giuslavoristica.
- Al contrario, **gli infermieri** associati dovranno essere considerati assoggettati alla disciplina dettata dall'art. 21 del D.lgs. n. 81/2008 (*id*: **contratto d'opera professionale**), qualora gli stessi prestino la propria attività in **autonomia** e "**senza vincolo di subordinazione**" nei confronti del committente o dell'associazione.

**Ad maiora**

***IL PRESIDENTE***  
***Edmondo Duraccio***

**(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

**ED/FC/PDN**